

(N. 2153-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ANGELINI Nicola)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1957 (V. Stampato n. 2689)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 27 SETTEMBRE 1957

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

I N D I C E

| | | |
|--|-------------|----|
| PREMESSA | <i>Pag.</i> | 3 |
| STATO DI PREVISIONE | | 3 |
| SPESE GENERALI | | 7 |
| DEBITO VITALIZIO | | 8 |
| AMMINISTRAZIONE CIVILE | | 8 |
| ARCHIVI DI STATO | | 12 |
| SICUREZZA PUBBLICA | | 12 |
| AFFARI DI CULTO E FONDO PER IL CULTO | | 15 |
| SERVIZI ANTINCENDI | | 16 |
| PUBBLICA ASSISTENZA | | 20 |

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistematico ricorso all'esercizio provvisorio non è conforme alla norma della Costituzione, che pone come principio generale l'approvazione in termini dei bilanci.

I vari Governi che si sono succeduti in questo decennio hanno rispettato i termini stabiliti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, circa la presentazione del progetto del Bilancio e della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il ritardo nella approvazione degli stati di previsione è dovuto al Parlamento, la cui funzione primordiale è quella del controllo della spesa pubblica.

Tale ritardo trova la sua spiegazione nel sistema tradizionale di discussione dei bilanci non più rispondente all'intenso ritmo dell'attività statale, nonché nella posposizione delle leggi di bilancio ad altre. Nessuno nega ai vari disegni di legge la necessaria e tempestiva approvazione: ma è bene che non intralcino l'approvazione dei bilanci.

Ad ovviare a quanto innanzi è stata nominata una Commissione di studio che ha formulato un apposito disegno di legge, comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera il 15 novembre 1956, al fine di accelerare i lavori parlamentari, e di rendere eccezionalissimo l'istituto dell'esercizio provvisorio.

Auspichiamo che il Parlamento provveda in proposito, affinché siano messi in condizione tutti i dicasteri di esplicare la propria attività, e specialmente quello dell'Interno per i vari casi di emergenza, i quali ultimi, in regime di esercizio provvisorio, per la spesa trovano un limite nei dodicesimi degli stati di previsione.

Inoltre, una tale riforma eviterebbe che gli stanziamenti per i singoli dicasteri restino bloccati dalla approvazione dei bilanci finanziari.

Circa lo stato di previsione del Ministero dell'interno è da rilevare che gli stanziamenti sono inadeguati agli imponenti compiti demandatigli.

Il Consiglio di amministrazione del personale, nella adunanza del 30 ottobre 1956, in

applicazione dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica del dì 11 gennaio 1956, n. 17, espresse parere favorevole alla impostazione dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 per il complessivo ammontare di lire 173.860.053.560, con un aumento di lire 32.450.110.000 rispetto al bilancio dell'esercizio 1956-57, mentre invece tale richiesta è stata ridotta a lire 17.184.370.000.

Occorre riconoscere che il bilancio 1957-58, per la sua struttura tecnica, ha raggiunto una giusta catalogazione dei vari oneri, per cui ne è facilitata la comparazione sia rispetto agli stanziamenti del precedente esercizio 1956-1957, sia nei riguardi delle dotazioni dei preventivi degli altri Ministeri.

Del che va dato merito ai compilatori di esso, essendo risaputo che i bilanci, per la loro stessa complessità, sono di assai difficile lettura.

Un altro passo innanzi circa il suo perfezionamento si potrebbe ottenere trasportando alcune spese dalla parte « straordinaria » a quella « ordinaria », perchè ricorrenti ogni anno, come, per esempio, l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza, di cui ci occuperemo in seguito.

Dopo queste brevi osservazioni preliminari passiamo all'esame dello stato di previsione, riportando gli argomenti ai relativi capitoli.

STATO DI PREVISIONE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 presenta un onere complessivo di lire 158 miliardi e 594.313.560, di cui lire 157.683.942.562 per spese effettive, ordinarie e straordinarie, e lire 910.370.998 per movimento di capitali, con aumento, in confronto della spesa autorizzata per lo esercizio finanziario 1956-57, di lire 17.184.370.000.

Vi è un aumento nella parte effettiva di lire 22.139.949.882, di cui lire 17.035.495.000 per differenza spese ordinarie, e lire 5.104.882 per spese straordinarie; ed una diminuzione

nel movimento di capitali di lire 4.955.579.882 che riguarda esclusivamente la spesa straordinaria.

La differenza tra l'aumento della parte effettiva, come abbiamo visto innanzi, in lire 22.139.949.882 e la diminuzione nel movimento capitali dà la maggiore spesa prevista in bilancio di lire 17.184.370.000.

Le maggiori spese, come è detto nella nota preliminare, derivano:

a) dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale dello Stato;

c) dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale;

d) dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, concernente modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 20;

e) dalle occorrenze per le elezioni politiche che si svolgeranno nella primavera del 1958;

f) da maggiore fabbisogno per il rafforzamento della polizia stradale e per il casermaggio per i carabinieri e per le guardie di pubblica sicurezza;

g) da maggiore fabbisogno per il debito vitalizio e per la pubblica sicurezza, in relazione alla situazione di fatto del personale; e le minori spese derivano:

a) dalla cessazione dell'efficacia della legge 27 dicembre 1953, n. 975, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato;

b) dalla cessazione dell'efficacia del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni della Campania.

La diminuzione del movimento capitali è determinata dalla cessazione dell'efficacia del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 712, 4 novembre 1951, n. 1209, e 9 aprile 1953, n. 307, concernenti norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità.

Le suddette variazioni sono ripartite fra la parte ordinaria e quella straordinaria secondo il seguente prospetto:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | SPESA ORDINARIA | | | SPESA STRAORDINARIA | | | TOTALE | | |
|-----------------------|--|---|------------------|--|---|-----------------|--|---|-------------------------|
| | Somme | | Differenza | Somme | | Differenza | delle somme | | Totale delle differenze |
| | previste per l'esercizio finanziario 1956-57 | che si propongono per l'esercizio finanziario 1957-58 | | previste per l'esercizio finanziario 1956-57 | che si propongono per l'esercizio finanziario 1957-58 | | previste per l'esercizio finanziario 1956-57 | che si propongono per l'esercizio finanziario 1957-58 | |
| CATEGORIA I. | | | | | | | | | |
| Spese effettive | 110.288.310.000 | 127.323.805.000 | + 17.035.495.000 | 25.255.682.680 | 30.360.137.562 | + 5.104.454.882 | 135.543.992.680 | 157.683.942.562 | + 22.139.949.882 |
| CATEGORIA II. | | | | | | | | | |
| Movimento di capitali | » | » | » | 5.865.950.880 | 910.370.998 | - 4.955.579.882 | 5.865.950.880 | 910.370.998 | - 4.955.579.882 |
| Totale | 110.288.310.000 | 127.323.805.000 | + 17.035.495.000 | 31.121.633.560 | 31.270.508.560 | + 148.875.000 | 141.409.943.560 | 158.594.313.560 | + 17.184.370.000 |

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione delle spese effettive previste per l'esercizio 1957-58 in oneri per il personale

ed in oneri per i servizi risulta dal prospetto che segue:

| | Stanziamanti complessivi | Spese per il personale | Spese per i servizi | Percentuale delle spese per il personale in rapporto all'ammontare delle spese effettive | Percentuale delle spese per i servizi in rapporto all'ammontare delle spese effettive |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--|---|
| Spese generali | 19.744.055.000 | 18.301.555.000 | 1.442.500.000 | 57,85 | 42,15 |
| Debito vitalizio | 11.867.000.000 | 11.867.000.000 | » | | |
| Spese per l'Amministrazione civile | 5.742.300.000 | 163.300.000 | 5.579.000.000 | | |
| Spese per i servizi degli Archivi di Stato | 87.000.000 | » | 87.000.000 | | |
| Spese per la sicurezza pubblica | 79.364.060.000 | 60.890.500.000 | 18.473.500.000 | | |
| Spese per gli Affari di culto . | 94.159.000 | 2.850.000 | 90.300.000 | | |
| Spese per i servizi antincendi e della protezione antiaerea | 1.350.000.000 | » | 1.350.000.000 | | |
| Spese per l'assistenza pubblica | 39.435.437.562 | » | 39.435.437.562 | | |
| Totale generale . . | 157.683.942.562 | 91.226.205.000 | 66.457.737.562 | | |

Come vedesi, la percentuale delle spese per il personale in rapporto all'ammontare delle spese effettive è del 57,85 per cento, mentre la percentuale delle spese per i servizi in rapporto all'ammontare delle spese effettive è del 42,15 per cento.

SPESE GENERALI

I capitoli di cui ci occupiamo, raggruppati sotto la denominazione « Spese generali » presentano una variazione in più rispetto al bilancio 1956-57 soltanto per la parte ordinaria in lire 3.882.420.000.

Le variazioni sono determinate, come innanzi è stato detto, dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, e dal finanziamento delle spese elettorali che nel passato formavano oggetto di provvedimento speciale.

Per le prossime elezioni politiche le previsioni di spesa vengono invece incluse nel bilancio ordinario delle spese dell'esercizio. Nel capitolo n. 108 trovansi stanziati — nella parte straordinaria — lire 5.000.000.000 per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti, nonchè per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Se nella dizione si fa riferimento alle duplici elezioni, in effetti lo stanziamento del bilancio in esame riguarda le sole spese relative alla elezione della Camera dei deputati prevista per la primavera del 1958. Ed opportunamente dalla Camera dei deputati è stata modificata la dizione nella seguente: « Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, per le forniture di materiale vario e cancelleria, per i trasporti nonchè per tutte le altre occorrenze inerenti all'attuazione delle elezioni politiche ».

Non occorrono molte parole per illustrare lo stanziamento, in quanto è chiara l'importanza delle operazioni elettorali, essendo in democrazia le elezioni il più importante se non l'unico mezzo di espressione della volontà del Paese. Sono oggi circa 28 milioni i cittadini elettori che manifestano questa loro volontà,

il che avviene, giova riconoscerlo, salvo casi sporadici, disciplinatamente per merito delle nostre popolazioni che hanno compreso il significato e valore del voto, nonchè per merito dei vari Governi e degli Uffici del Ministero dell'interno che predispongono i relativi servizi, e regolano le operazioni in modo che il cittadino possa seriamente manifestare la propria volontà.

Occorre altresì riconoscere che i servizi vanno ammodernati e meccanizzati, come è stato rilevato anche dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati, mentre va dato atto al Ministero dell'interno che, « in esecuzione dell'articolo 5 ultimo comma della legge 7 ottobre 1947, n. 1051, esso Ministero ha provveduto a fornire a ciascun Comune i mobili metallici, i raccoglitori, le schede generali e sezionali per il primo impianto dello schedario elettorale, come pure è stato concesso un contributo in misura superiore al costo dello schedario ai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di acquistare direttamente schedari metallici di tipo ministeriale ».

C'è da augurarsi che venga provveduto alla integrazione degli attuali sistemi con impianti meccanografici, con schede e targhette metalliche, con apparecchi fotostatici e microfotografici e con macchine calcolatrici ed elettrocontabili.

Così gli elettori potranno votare celermente, senza perdere tempo, specialmente coloro che vivono nelle campagne ed a notevole distanza dalle sezioni elettorali.

Altra variazione di rilievo riflette l'ammontare dei fitti per cui vi è uno stanziamento di lire 53.000.000.

Di queste, lire 10.300.000 in applicazione della summenzionata legge 1^o maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazione di immobili urbani; lire 2.700.000 per aumento proposto in relazione a previsti nuovi affitti di locali, e lire 40.000.000 per spese di affitto della nuova sede della Scuola superiore di Polizia.

Al capitolo 9 è prevista una variazione in aumento di lire 100.204.713 per l'assunzione di circa 524 invalidi di guerra per il rispetto delle percentuali di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive modificazioni.

Plaudiamo a tale variazione, in primo luogo perchè costituisce un doveroso riconoscimento del sacrificio di questi benemeriti della Patria; in secondo luogo perchè è bene che sia per primo lo Stato ad applicare le proprie leggi, ed a stimolare così l'osservanza da parte di Enti e privati.

Infine notiamo delle variazioni in meno dovute in parte a trasporti di spese da capitoli a capitoli, e propriamente lire 242.700.000 dal capitolo 9 al 7 per inquadramento di alcune aliquote del personale non di ruolo nei ruoli aggiunti. Lo stesso dicasi delle variazioni in meno per lire 5.000.000 dal capitolo 10 al capitolo n. 8, mentre le variazioni in meno di lire 1.700.000 e 350.000 dei capitoli n. 11 e 14 sono dovute a diminuzioni proposte in relazione ad effettive esigenze.

Vi sono altre variazioni, ma di piccola entità e chiaramente enunciate, che non hanno bisogno di particolare illustrazione.

DEBITO VITALIZIO

Dopo aver esaminato le variazioni delle spese generali è d'uopo prendere in considerazione le varie branche della complessa attività del Ministero dell'interno.

Si rileva che la rubrica « Debiti vitalizi e trattamenti similari » presenta una variazione in aumento di lire 2.758.000.000 di cui 2 miliardi e 750.000.000 riguardano le pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri. Tale proposto aumento è in dipendenza del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sul trattamento di quiescenza del personale statale, nonché dell'altro decreto 11 luglio 1956, n. 734, riguardante modifiche alle disposizioni contenute nel suddetto decreto n. 20.

L'altra variazione di lire 5.000.000 è in relazione a previste maggiori occorrenze, e le lire 3.000.000 in relazione al maggior fabbisogno derivante dall'esodo volontario del personale statale.

Le provvidenze a favore di questa categoria di fedeli servitori del Paese appaiono più che opportune e giustificate.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Dall'esame dello stato di previsione rilevasi, per la parte ordinaria, un aumento di lire 49.500.000, dovuto alle effettive esigenze del servizio in relazione agli accertamenti precedenti. Il primo capitolo importa un aumento di lire 25.000.000 per il servizio del Foglio degli annunci delle province, la cui utilità è evidente, in quanto tende a rendere di pubblica ragione gli atti dell'Amministrazione locale e di interesse locale, stabilendo quelle relazioni che devono intercorrere tra il pubblico e gli organi amministrativi.

Il Foglio degli annunci legali è un sistema antiquato; ma resta tuttora utile in attesa che venga sostituito, come ci si augura, da altri mezzi e sistemi più efficaci, diretti e moderni, per intrattenere i rapporti anzidetti tra pubblico e Amministrazione.

Da rilevare altresì al riguardo una certa anomalia, e cioè che, mentre la spesa grava sul bilancio del Ministero dell'interno, le entrate relative affluiscono al bilancio delle Finanze.

Quanto innanzi vale anche per i capitoli successivi, e cioè per il compenso agli amministratori del detto Foglio, il cui stanziamento non subisce cambiamenti per l'esercizio in esame.

Vi è un incremento di lire 20.000.000 appena per contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province, per eventi eccezionali, e propriamente per erogazioni per provvidenze contingenti. Lo stanziamento complessivo che ammonta a lire 120.000.000, pur tenendo conto dell'apporto di quella percentuale di 1/5 dei fondi E.C.A., non è adeguato ai bisogni che possono sorgere per tali eventi eccezionali, ed è il caso che si provveda al riguardo con provvedimenti legislativi.

Il capitolo 44 prevede un aumento di lire 4.500.000 per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale e delle Commissioni consultive per la concessione di garanzie statali sui mutui accordati agli Enti comunali di consumo.

Nessun aumento si nota nei capitoli 45 e 46 riflettenti spese per servizi di pubblica il-

luminazione nei comuni delle Isole Tremiti ai termini dell'articolo 48 del decreto-legge 27 giugno 1933, n. 919, ed il contributo al comune di Lampedusa per il funzionamento dell'acquedotto locale in conformità della legge 9 maggio 1950, n. 307.

Nella parte straordinaria lo stanziamento riflettente il contributo annuo al Comune di Roma per spese di rappresentanza ed esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio e per l'attuazione, la conservazione e miglioramento del patrimonio artistico e dei monumenti, nonché di opere produttive dipendenti dal continuo aumento della popolazione, non ha subito alcun aumento.

È da rilevare che dello stanziamento di lire 45.000.000, lire 30.000.000 sono da considerare spese di investimento in quanto destinate ad opere pubbliche.

Formuliamo il voto che al più presto venga approvata la legge speciale per Roma, essendo dovere dello Stato di provvedere in modo degno alla sua Capitale.

* * *

Dopo esaminati gli stanziamenti dello stato di previsione per l'amministrazione civile, non è possibile omettere di prendere in esame, sia pure succintamente, l'argomento delle autonomie locali.

L'ansia dei cittadini ad una partecipazione più diretta ed immediata alla vita amministrativa li spinge a volte a richiedere la costituzione di nuovi Comuni e Province.

E chi non ricorda le pressanti richieste, all'epoca della Costituente, per la creazione di Regioni?

L'articolo 131 della Costituzione bloccò tali richieste, almeno per ora, perchè il successivo articolo 132 dà la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di crearne altre, oltre le 19 già istituite.

D'altra parte i Costituenti non poterono non tenere presente che gli enti locali, specialmente il Comune, hanno in Italia una gloriosa tradizione e sono stati, come lo sono, propulsori di libertà e di democrazia.

Di qui il precetto di cui all'articolo 5 che « la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

E con il successivo articolo 133 si demandò alla Regione la istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle circoscrizioni e delle denominazioni di essi.

Ma nelle more della costituzione delle Regioni, la istituzione di nuovi Comuni è regolata, secondo le numerose deliberazioni adottate dalla 1ª Commissione del Senato, dagli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e dalla legge 15 febbraio 1953, n. 71, nonché da leggi speciali.

Il predetto testo unico 3 marzo 1934 per la costituzione di nuovi comuni richiede i seguenti estremi: 1) una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti; 2) sufficienza finanziaria per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi; 3) difficoltà di comunicazione tra la frazione ed il capoluogo del Comune; 4) richiesta della costituzione del Comune da parte della maggioranza dei contribuenti che sostengano almeno la metà del carico dei tributi applicati nella frazione.

Quindi, all'uopo, è inutile presentare per tali costituzioni o ricostituzioni proposte di legge, perchè non è il caso di far intervenire il legislatore quando già la legge attribuisce il relativo potere al Capo dello Stato, previa determinate procedure.

Se manca il requisito dei 3.000 abitanti si può ugualmente procedere alla costituzione del Comune se si tratta di Comune soppresso dal fascismo, secondo la modifica apportata su tale punto al più volte citato testo unico dalla legge 15 febbraio 1953, n. 71, la cosiddetta legge Rosati, dal nome di colui che presentò il relativo disegno di legge.

Infine, in casi eccezionali, è possibile fare intervenire il Parlamento con una legge speciale.

Fino al 31 agosto 1957 sono stati costituiti 62 Comuni, dei quali 54 per via normale e 8 con leggi speciali. Nel dopoguerra fino

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al 31 agosto 1957 sono stati *ricostituiti* 781 Comuni soppressi nel periodo fascista.

Alla costituzione di nuovi Comuni devesi procedere con la massima cautela perchè è presente dinanzi a noi il quadro poco edificante della vita grama di tanti Comuni che stentano a vivere, dato l'onere derivante dalle funzioni che sempre più li grava e dal costo dei servizi.

Lo stesso dicasi per la costituzione delle Province.

La costituzione di una nuova provincia deve rispondere a necessità territoriali, a progresso economico, a ragioni etniche, a facilità di collegamento. Non deve dipendere da rivalità o ambizioni campanilistiche.

Senza dire che la costituzione di nuove provincie crea fatalmente difficoltà finanziarie sia allo Stato, sia al nuovo ente che sorge, perchè difficilmente questo avrebbe l'autosufficienza finanziaria.

Si aggiunga pure che il voto favorevole della Camera dei deputati alla creazione di due nuove provincie ha determinato un pullulare di progetti di legge da parte di parlamentari i quali hanno dovuto alle volte assecondare le vive insistenze delle popolazioni interessate.

Ad ogni modo non si è — *a priori* — contrari alla creazione di Province: occorre esaminare caso per caso.

Certa cosa è che si sente il bisogno di decentrare gli uffici amministrativi — come prescrivono la Costituzione ed, in attuazione della stessa, la legge 11 marzo 1953, n. 150 — da capoluoghi vari di provincie male collegate, e di agevolare sempre più i rapporti tra gli organi della pubblica amministrazione e gli amministrati, in modo da evitare che per delle pratiche amministrative il cittadino sia costretto a recarsi al capoluogo con non lievi difficoltà e rilevanti spese di viaggi ed altre. All'uopo sarebbe opportuno prendere in esame il progetto di legge presentato il 27 ottobre 1955 dal senatore Ciasca e da altri senatori, per la istituzione di « Delegazioni di Prefettura ». Il che sta a dimostrare che non vi è una cristallizzazione degli Istituti esistenti e che si sente il bisogno di adeguarli alle esigenze delle popolazioni,

Intendiamo riferirci anche ai Consigli di Valle ed ai Consorzi dei Comuni montani che sono suscettibili di ulteriori sviluppi. Gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, per il decentramento del Ministero dell'agricoltura e foreste inserirono i Consigli di Valle nel nostro sistema di ordinamento amministrativo. La loro figura giuridica è quella dei consorzi amministrativi costituiti fra zone omogenee, e che hanno comuni problemi economici, morali e sociali, e per fine quello di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori consorziati.

L'autonomia degli Enti locali ed il decentramento amministrativo importano una maggiore aderenza alle necessità delle popolazioni. Perciò il problema degli Enti locali va considerato profondamente in regime democratico.

Il Comune è la cellula dello Stato; la Provincia è la opportuna sede per la difesa ed il coordinamento degli interessi intercomunali nell'ambito di una determinata circoscrizione; e la Regione, fra l'altro, deve emanare norme legislative di natura inerente alle peculiari caratteristiche ambientali sociali ed economiche.

Inoltre per l'articolo 130 della Costituzione alla Regione è devoluto il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, mentre in casi determinati può essere esercitato il controllo di merito nelle forme di richieste motivate agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

Come vedesi il sistema dei controlli sui Comuni e sulle Province è legato alla attuazione della Regione.

Non è il caso di indagare in questa sede il perchè ciò non sia in atto; ad ogni modo con la legge 10 febbraio 1953 si è provveduto alla costituzione ed al funzionamento degli organi regionali. Il Senato ha approvato anche il disegno di legge per la elezione dei Consigli regionali, mentre la Camera dei deputati ha accolto un emendamento dell'onorevole Agrimi con il quale si condiziona la convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli stessi alla emanazione della legge sulle finanze regionali.

In ogni caso è auspicabile che venga presto presentato un disegno di legge su tale importantissima materia.

Ed in tema di Regioni valga l'insegnamento che ci viene dal Capo dello Stato, il quale, ri-

spondendo all'indirizzo di omaggio del Presidente della Regione Sarda, disse di essere convinto che è possibile una ripresa del cammino verso il decentramento regionale, riconoscendo la opportunità di un gradualismo, ed affermando che è fuori dubbio che le autonomie regionali possono contribuire decisamente all'equilibrio ed alla stabilità dello Stato democratico.

Ma non vi può essere autonomia se non vi è la autosufficienza finanziaria. Secondo quanto ha riferito il ministro Medici sul bilancio del Ministero del tesoro alla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio, il disavanzo finanziario complessivo dei Comuni e delle Province passa da 86 miliardi nel 1952 a 185 miliardi nel 1956, il che significa che gradualmente i comuni e le provincie si sono indebitati talvolta in modo tale da rendere ingenuo il pensare che possano far fronte, nell'attuale stato della legislazione finanziaria, al pagamento di gravi oneri che si sono addossati con la stipula di mutui per cifre imponenti.

Ma vi è di più: il disavanzo innanzi indicato di 185 miliardi è rappresentato per soli 18 miliardi dalle Province, e per ben 167 miliardi dai Comuni. Ed allora, come ovviare a tanto?

Non si può continuare col sistema dei mutui, qualora ciò fosse possibile, sia per non aggravare i bilanci degli interessi, sia per non renderli ancora più rigidi.

D'altra parte la Cassa depositi e prestiti non ha la possibilità di fronteggiare tutte le richieste che sono rilevanti da parte dei Comuni e delle Province, sia per i molteplici compiti finanziari che sono stati ad essa demandati, sia per il minore afflusso di denaro in seguito alla riduzione dei tassi dei buoni del tesoro.

Quindi, come è stato autorevolmente osservato in questi giorni, trattasi di attuare una politica di migliore giustizia distributiva.

L'Istituto di studi parlamentari, dopo un approfondito esame del problema, ha indicato dei rimedi che furono riportati nella Relazione del senatore Lepore sul bilancio di previsione 1956-57.

Non vogliamo in questa sede addentrarci nel problema che si sta agitando in questi giorni circa la soppressione della imposta di

consumo, perchè tale problema interessa altri dicasteri; ma il vostro relatore raccomanda che venga tenuta presente la conclusione dello stesso Istituto di studi parlamentari circa la uniforme classificazione dei generi soggetti a tassazione, in modo da evitare oltre le disparità di trattamento fiscale a tutto danno del commercio anche le notevoli complicazioni che derivano da una diversa classificazione dello stesso genere nei vari Comuni.

Per quanto riguarda la imposta di famiglia il vostro relatore esprime il proprio convincimento e cioè che essa venga agganciata alla complementare, specialmente in seguito alla sentenza della Suprema Corte che ha affermato il principio che l'autonomia comunale non può estrinsecarsi nella facoltà di rivalutare i redditi già accertati singolarmente agli effetti delle corrispondenti imposte erariali.

Il Ministro onorevole Andreotti, nel suo discorso sul bilancio del Ministero delle finanze, tenuto nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 8 luglio, ha sintetizzata la situazione nei seguenti termini: le tre strade che dovranno battersi per le Province ed i Comuni sono:

1) maggiore partecipazione ad alcuni tributi erariali;

2) assunzione da parte dello Stato di certe spese di carattere non locale;

3) formazione di casse di conguaglio per fare beneficiare Enti poveri delle ricchezze, spesso esagerate, di alcuni Enti privilegiati.

Ma quello che importa è che gli amministratori tengano presente che le spese vanno commisurate alle entrate.

Occorrerebbe la estensione della norma dell'articolo 81 della Costituzione anche agli enti locali. Anzi il Relatore del bilancio del 1955, senatore Piechele, ebbe ad auspicare un disegno di legge al riguardo.

Ai fini degli sgravi degli oneri finanziari che sono a carico dei comuni e delle provincie va ricordato il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento concernente disposizioni in materia di classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade. In forza del predetto disegno di legge i Comuni verrebbero sollevati dall'obbligo di provvedere

alla manutenzione di una rilevante rete stradale che passerebbe alle Amministrazioni provinciali, più tecnicamente attrezzate, mentre una parte delle attuali strade provinciali aventi determinati requisiti passerebbe allo Stato, il quale a sua volta viene a concedere alle predette Amministrazioni rilevanti contributi che potrebbero giungere anche al 60 per cento della spesa riconosciuta per la sistemazione delle strade classificate provinciali.

E prima di terminare la esposizione per la Amministrazione civile è da auspicare una sistemazione giuridica con conseguente trattamento economico della benemerita categoria dei segretari provinciali e comunali.

ARCHIVI DI STATO

Lo stato di previsione, nella parte ordinaria, non reca alcuna variazione di spesa rispetto al precedente esercizio; di modo che lo stanziamento di lire 82.000.000 resta immutato.

Di detto stanziamento, lire 20.000.000 restano destinate alle spese per la pubblicazione di documenti e del periodico « Rassegna degli Archivi di Stato », per l'acquisto, la conservazione e l'ordinamento di materiale archivistico pregevole, nonché di materiale bibliografico; lire 60.000.000 per spese di riproduzioni micrografiche, rilegature e restauri di documenti custoditi presso gli Archivi, e lire 2.000.000 per il funzionamento delle scuole di paleografia, diplomatica ed archivistica.

Invece, nella parte straordinaria, si rileva la soppressione del capitolo 110 che importava uno stanziamento di lire 80.000.000 per spese per l'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio archivistico.

Difatti la legge 20 ottobre 1955, n. 1062, prorogando la precedente legge 23 maggio 1952, stanziò, agli effetti della detta azione disinfestatrice, lire 100.000.000 per l'esercizio 1954-55, e lire 200.000.000 per gli esercizi 1955-56 e 1956-57. Ciò spiega la cessazione della spesa anzidetta.

Infine rimane immutato lo stanziamento di lire 5.000.000 del precedente esercizio per le spese occorrenti al funzionamento della Commissione preposta alla pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Si discute se gli Archivi di Stato debbano restare alle dipendenze del Ministero dell'interno, oppure passare al Ministero della pubblica istruzione. Ma quello che importa è che il prezioso patrimonio archivistico resti salvaguardato nell'interesse del Paese e della Storia.

SICUREZZA PUBBLICA

Le spese per la Sicurezza pubblica, nella parte ordinaria, sono previste in lire 79 miliardi e 102.000.000, con un aumento sul bilancio ultimo di lire 10.133.775.000; e per la parte straordinaria in lire 262.000.000 con un aumento di lire 13.000.000.

Sono più che giustificati tali stanziamenti per questa branca del Ministero dell'interno, tenendo presenti i compiti essenziali demandatigli.

Difatti, l'attuazione della potestà di Polizia dello Stato è affidata al Ministero dell'interno.

La Pubblica sicurezza è chiamata a garantire l'ordine pubblico, indispensabile per la tutela della libertà dei cittadini, senza della quale un popolo non può attendere alle sue vitali occupazioni e vivere liberamente. La sua possibilità di lavoro è condizionata dalla osservanza delle leggi e regolamenti, dalla garanzia dei diritti dei singoli; dalla repressione di atti anti-giuridici; dalla rimozione di fatti lesivi dei cittadini e della collettività, originati anche da forze della natura, come nei casi di pubbliche calamità.

Giustamente si è affermato che mai come nella discussione dello stato di previsione del Ministero dell'interno prevale la parte politica; ma noi aggiungeremo che ciò è dovuto specialmente alla trattazione del settore della Sicurezza pubblica. Difatti, per conseguire e conservare l'ordine pubblico, la Pubblica sicurezza deve esplicare opera di vigilanza, di prevenzione e repressione.

Tale opera si esplica con pattugliamenti, assunzione di informazioni, esame di documenti, fermi, libertà vigilata, ammonizione, confino, sanzioni amministrative.

Quanto innanzi può invadere quella sfera di garanzie prescritte tassativamente per la tutela della libertà individuale dalla Costituzione. Anzi, la Corte costituzionale, in alcune sen-

tenze, mentre ha dichiarata non fondata la questione di illegittimità costituzionale eccepita nei confronti degli articoli 2, 18, 156, 121 e 158 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, riflettenti ordinanze prefettizie d'urgenza, riunioni pubbliche, raccolte di fondi e collette ed espatri, ha ritenuto invece inficiati di incostituzionalità gli articoli 25, 164 e 180 ed in parte gli articoli 113 e 157 riflettenti l'obbligo del preavviso per le riunioni di culto in luogo aperto al pubblico, l'ammonizione ed il confino, le affissioni e gli stampati ed il rimpatrio di persone pericolose.

Altre eccezioni del genere potrebbero insorgere, ragione per cui si impone di adeguare le norme vigenti in materia di Pubblica sicurezza ai precetti della Corte costituzionale. Specialmente dopo la precisa statuizione a riguardo da parte della predetta Corte.

Difatti questa, con le sentenze del 20 giugno 1956, 5 giugno 1956, 19 giugno 1956, ha richiesto la « ulteriore necessaria disciplina della materia ». Occorre salvaguardare il principio del *neminem laedere* che è a fondamento di ogni ordinamento giuridico e che vale anche, anzi specialmente, per la pubblica Amministrazione.

È però d'uopo riconoscere che il Governo, sin dall'ottobre 1955, ha presentato un disegno di legge in modifica di alcuni articoli della legge di Pubblica sicurezza.

Tale disegno di legge è stato approvato dalla 1ª Commissione del Senato ed attende di essere esaminato in Aula, come pure deve essere discusso in Aula il disegno di legge sui passaggi.

* * *

L'articolo 1 del testo unico della legge di pubblica sicurezza enumera i vari compiti di questa; vanno dal mantenimento dell'ordine pubblico alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato, delle Province e dei Comuni, alla prestazione di soccorsi in caso di pubblici e privati infortuni. Questa è una enumerazione meramente esemplificativa; ragione per cui si possono aggiungere altri compiti determinati da speciali eventi.

Quindi, è una attività complessa che richiede nel personale ad esso addetto abnegazio-

ne, spirito di sacrificio, senso di emulazione, addestramento speciale, conoscenza di tutti i mezzi e portati dagli ultimi ritrovati scientifici, per prevenire e reprimere atti illegali, per soccorrere popolazioni in caso di necessità. A ciò aggiungansi le Polizie speciali che richiedono da parte del personale una preparazione tecnica superiore. A tanto provvedono la Scuola superiore di polizia, la scuola ufficiali e sottufficiali di Pubblica sicurezza ed altre, nonchè i vari corsi di addestramento e di aggiornamento presso l'Università degli Studi di Roma e presso scuole specializzate.

Come è stato rilevato all'inizio della presente relazione, la espansione delle spese per lo stato di previsione 1957-58 è dovuta in parte all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, ed alle maggiori spese per le elezioni politiche previste nella primavera del 1958.

Al capitolo 59 sono state stanziare lire 715 milioni per indennità ai funzionari ed altro personale civile della Pubblica sicurezza, ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza, ai carabinieri ed altri agenti della Forza pubblica e di Corpi armati per operazioni di polizia attiva e per segnalati servizi di polizia attiva.

Nel capitolo 60 è stato previsto un aumento di lire 18.275.000, come pure un aumento di lire 145.000.000 è stato apportato al capitolo 65 per potenziare i servizi radio, telegrafici e telefonici, in modo da accelerare le comunicazioni e consentire un pronto intervento.

E, sempre al fine di accelerare le comunicazioni, è stato previsto un aumento di lire 512.000.000 dello stanziamento del precedente esercizio di lire 2.938.000.000 (capitolo 64) per l'acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi e dei natanti destinati ai servizi di polizia, nonchè per acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di biciclette per le guardie di pubblica sicurezza.

Per i numerosi dipendenti di questa branca dell'Amministrazione, in considerazione dei rischi a cui essi vanno incontro, occorre l'assistenza sanitaria. Di qui la necessità di attrezzature non indifferenti con sale mediche, medicinali, apparecchiature per lunghe cure per infermità o lesioni contratte in servizio. In

caso di decesso bisogna provvedere alle spese relative ai funerali ed al rimborso delle spese di viaggio o di altro per i congiunti.

È doveroso esprimere un pensiero particolare di riconoscenza a questi fedeli servitori del Paese che sono sempre schierati sulla trincea per garantire l'ordine pubblico e prestare soccorso.

All'uopo è impostato uno stanziamento di lire 370.000.000 pari a quello dell'esercizio precedente; mentre è previsto un aumento di spesa per il servizio sanitario delle guardie di pubblica sicurezza di lire 15.000.000 oltre lire 7.000.000 per contributi alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per i medici in servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Un aumento di lire 500.000.000 è stato previsto nel capitolo 70 per l'applicazione della legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani. A riguardo è auspicabile un più razionale e funzionale accasermamento.

Tutti gli altri aumenti sono stati previsti per l'adeguamento degli stanziamenti alle effettive necessità di servizio. Sono state tenute presenti le spese occorrenti per l'acquisto ed il mantenimento dei cani, di questi amici fedeli degli uomini che rendono pure segnalati servizi per la Sicurezza pubblica.

POLIZIE SPECIALI. — Nel capitolo 63 è previsto un aumento di lire 70.000.000 per potenziare i reparti di polizia stradale; nel successivo capitolo per la stessa causale altro aumento di lire 313.000.000, e nel capitolo 85 altro aumento di lire 100.000.000 per indennità di missione e rimborso spese al personale di polizia di frontiera, ferroviaria e stradale.

Unitamente alla polizia stradale agiscono: polizia ferroviaria, polizia postale e delle telecomunicazioni, polizia di frontiera che, a sua volta, si suddivide in polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea.

Si potrebbe pure aggiungere l'Ufficio italiano di polizia criminale internazionale (Interpol).

L'opera che svolge la Polizia stradale è conosciuta ed apprezzata dall'intero Paese, che

ripone piena e completa fiducia in essa, riconoscendo il senso di abnegazione dei militi nell'espletamento del servizio.

La Polizia stradale si prodiga nei purtroppo innumerevoli incidenti che pongono il problema della strada insanguinata; problema che può però essere risolto da ferrea disciplina, facendo osservare le norme del Codice stradale, che va riformato, con l'adottare tutte le precauzioni del caso, nonchè con l'allargamento delle strade di maggior traffico, con la creazione di spartitraffico e con la costruzione di autostrade. A quest'opera di disciplina concorre la Polizia stradale, la quale è sempre presente, è doveroso riconoscerlo, ogni qualvolta avviene un incidente, per prestare soccorso, per evitare ingorghi stradali, per fare le prime accurate indagini che serviranno poi ad orientare il Magistrato.

Per migliorare l'addestramento del personale è stato istituito il Centro addestramento Polizia stradale di Cesena.

Con i maggiori stanziamenti innanzi indicati si tende ad aumentare la dotazione dei mezzi necessari per potenziare questa specialità della Pubblica sicurezza.

La Polizia ferroviaria continua la sua opera di prevenzione e repressione dei reati nell'ambito delle Ferrovie, e si deve dare atto ad essa di un notevole rendimento ai fini della tutela della rete ferroviaria e relative attrezzature e depositi, della sicurezza del traffico delle merci e trasporto persone.

Rilevante è pure l'opera della Polizia di frontiera, i cui compiti sono notoriamente molto delicati, specie per l'osservanza delle norme di espatrio e di ingresso nel territorio dello Stato ora che ai mezzi di locomozione si sono aggiunti quelli aerei e il grande traffico automobilistico. Essa concorre pure con gli uffici delle Dogane e con la Guardia di finanza a garantire l'osservanza delle disposizioni doganali e valutarie.

Per quanto riguarda la parte straordinaria è previsto un aumento di lire 13.000.000 per l'impianto e funzionamento di centri di raccolta per stranieri, per quel diritto di asilo politico che contraddistingue tutti i paesi liberi.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Concludendo, lo stanziamento di questa branca dell'Amministrazione, mentre appare rilevante, non è del tutto sufficiente per la molteplicità e importanza dei compiti da assolvere.

A riprova di quanto innanzi riportiamo i seguenti dati che costituiscono il consuntivo delle attività del 1956 e che sono molto eloquenti.

| | |
|--|------------|
| Delitti e contravvenzioni perseguiti | 715.880 |
| Persone denunciate per reati di cui sopra (in stato di arresto o a piede libero) . . . | 202.904 |
| Atti richiesti dall'Autorità giudiziaria | 556.399 |
| Persone arrestate per diserzione o renitenza | 589 |
| Traduzioni eseguite | 132.259 |
| Servizi di scorta a valori eseguiti | 87.723 |
| Servizi di rinforzo giornate . . | 159.827 |
| Informazioni fornite ad Autorità varie | 12.999.037 |
| Morti per causa di servizio . . | 18 |
| Feriti per causa di servizio . . | 1.633 |
| Riformati per causa di servizio | 392 |
| Ricompense al valore militare . . | 81 |
| Ricompense al valore civile . . . | 6 |
| Attestati di pubblica benemerenzza | 7 |
| Encomi solenni | 852 |

AFFARI DI CULTO E FONDO PER IL CULTO

Due Direzioni generali del Ministero dell'interno si interessano delle attività degli affari di culto e dei relativi patrimoni e sono la Direzione generale degli affari di culto e la Direzione generale del Fondo per il culto, ed i relativi servizi, per quanto risulta, hanno raggiunto l'*optimum* di funzionalità. I compiti delle due Direzioni generali sono nettamente distinti avendo la prima la competenza di applicare la maggior parte della vigente legislazione in materia ecclesiastica e quindi in maniera preminente quella emessa in applicazione del Concordato, mentre nell'attività della seconda Di-

rezione generale rientra l'amministrazione dei Patrimoni e precisamente quello proprio del Fondo per il culto, quindi quello del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, ed infine quello dei Patrimoni riuniti ex-economali. Nello stato di previsione è iscritta una spesa complessiva di lire 86.650.000 oltre lire 7.500.000 della parte straordinaria. Unica variazione in aumento la maggiore spesa di lire 1.800.000 del capitolo 89 riguardante il contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex-economali per il quale si è sentita la necessità di un maggiore stanziamento in relazione alla legge 16 maggio 1956, n. 488, concernente l'adeguamento degli assegni di congrua al clero.

Allo stato di previsione sono annesse tre appendici e precisamente:

l'appendice n. 1 contenente lo stato di previsione per l'entrata e la spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto che si bilanciano nella somma di lire 8.408.920.400;

l'appendice n. 2 contenente lo stato di previsione per l'entrata e la spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, che pareggiano nella somma di lire 206 milioni e 173.700;

l'appendice n. 3 con lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex-economali, bilanciatisi nella somma di lire 149.304.800.

Questi tre bilanci presentano tutti un aumento nella spesa che è di lire 1.486.177.000 nel Fondo per il culto, di lire 16.147.100 nel Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e di lire 36.750.000 nel terzo bilancio, riguardante i Patrimoni riuniti ex-economali. Tali maggiori spese sono compensate dalle maggiori entrate realizzate tutte con l'aumento del contributo del Tesoro dello Stato, ad eccezione della somma di lire 34.950.000 costituente una maggiore entrata accertata nelle rendite dei Patrimoni riuniti ex-economali.

Le tre gestioni non presentano alcuna anomalia e sono in linea di massima perfettamente conformi a quelle dell'esercizio precedente.

Unica sostanziale variazione è quella che riguarda l'aumento di circa un miliardo e mezzo nello stanziamento del capitale relativo ai supplementi di congrua al clero. Con tale aumento i fondi stanziati per questa esigenza vengono

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad aumentare a lire 6.483.200.000 e sono stati portati a tale livello in applicazione della legge 16 maggio 1956, n. 488, concernente miglioramenti economici al clero congruato. Tale aumento di spesa costituisce una necessità viva e sentita essendo ben note le condizioni di estremo bisogno del clero.

È auspicabile anzi che in questo campo, nel quale si è fatto qualcosa, si faccia ancora parecchio, dato che le condizioni del clero sono di estremo bisogno e gli assegni di congrua, pur aumentati, sono assolutamente inadeguati alle necessità più elementari della vita, tenuto anche conto dell'importanza essenziale della categoria e delle opere grandiose che nel campo del bene i religiosi compiono.

SERVIZI ANTINCENDI

La spesa ordinaria è prevista in lire 1 miliardo e 350.000.000 con un aumento di lire 150.000.000 per somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi per le spese d'esercizio relative al funzionamento dei servizi antincendi nei porti giusta l'articolo 4, lettera b) della legge 13 marzo 1940, n. 690. Tale aumento viene proposto in relazione alle maggiori necessità del servizio.

Per la parte straordinaria, si propone di sopprimere il capitolo inerente ai servizi di liquidazione della protezione antiaerea non prevedendosi più spese del genere.

Quanto è stato innanzi rilevato indurrebbe a credere che lo stanziamento di lire 1.200.000.000 aumentato di lire 150.000.000 sia sufficiente; invece la Direzione generale dei servizi antincendi ha segnalato un maggiore fabbisogno di lire 765.000.000 per le spese riguardanti i servizi antincendi nei porti, e di lire 35.000.000 per le spese per le sirene di allarme in Roma.

A riguardo è bene chiarire la strutturazione giuridica del servizio antincendio, che è abbastanza complessa.

Con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, fu istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con i seguenti compiti:

a) tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose mercè la prevenzione ed estinzione degli incendi;

b) l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea;

c) contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale;

d) ed infine, con la legge 13 ottobre 1950, n. 913, a reclutare annualmente a domanda volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno che abbiano ottenuto il necessario nulla-osta della competente autorità militare.

Il Corpo nazionale si articola in tanti Corpi provinciali quante sono le Province, dotati ciascuno di personalità giuridica, con sede nei capoluoghi di provincia e con autonomia amministrativa e finanziaria, e retti da propri consigli d'amministrazione. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono sottoposte al controllo del Prefetto.

Nell'ambito di ciascuna provincia tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione degli incendi e di soccorsi tecnici in genere sono assunti dal Corpo dei vigili del fuoco. Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite:

a) dagli eventuali contributi integrati dalla Cassa sovvenzioni antincendi;

b) dai canoni corrisposti dai Comuni;

c) dai proventi delle prestazioni a pagamento per i soccorsi tecnici prestati su richiesta di Enti e di privati, dopo cessata l'urgenza;

d) dai proventi per visite e per speciali servizi di vigilanza obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione di incendi.

e) dagli eventuali contributi di Enti e di privati;

f) dalle rendite del patrimonio.

Sono a loro carico:

a) le spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, e quelle per il trattamento economico del personale volontario;

b) le spese per i nuovi acquisti di materiale;

c) quant'altro necessario per il buon funzionamento del Corpo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Corpo dei vigili del fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministero dell'interno. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come si è detto innanzi, è posto alle dipendenze del Ministero dell'interno. Presso lo stesso Ministero è anche istituita la Cassa sovvenzioni antincendi, per i servizi di prevenzione ed estinzione di incendi e per i soccorsi tecnici in genere, dotata di personalità giuridica, retta da un Consiglio di amministrazione. Essa è di natura finanziaria; le sue entrate sono costituite dai contributi dei Comuni e propriamente da quelli aggiuntivi di cui al comma terzo dell'articolo 45 della suindicata legge 27 dicembre 1941, dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi, e dai contributi eventuali di Enti e di privati, nonché dalla rendita del patrimonio.

Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi è approvato dal Ministero dell'interno previo parere di un Comitato centrale di tre funzionari addetti al Ministero stesso. Essa deve provvedere:

a) al rimborso a favore dell'Erario delle spese lorde per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza, del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;

b) alle spese d'impianto e mantenimento della Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale di istruzio-

ne per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni a carattere generale;

c) a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione alle necessità locali, mediante somme stanziare in denaro, o in natura;

d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.

Ma le entrate si addimostrarono insufficienti, e lo Stato, anche in segno di riconoscimento della efficace opera e valorosa partecipazione alla difesa del Paese, con le leggi 2 ottobre 1940, n. 1416, 2 ottobre 1947, n. 1254 e 21 aprile 1948, n. 641, integrò il bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi.

In seguito si tentò il pareggio con la rivalutazione dei canoni e dei contributi aggiuntivi; ma neanche ciò risultò sufficiente, come risultò pure insufficiente un'aliquota su base nazionale, consolidando ancora una volta i canoni dei Comuni, ripartiti secondo la popolazione dei Comuni stessi, i quali sono morosi.

Ora, siccome la Direzione generale dei servizi antincendi, come la Cassa sovvenzioni antincendi ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono alla dipendenze del Ministero dell'interno, per questo occorre occuparsi del bilancio di previsione della predetta Cassa, approvato dal Ministero dell'interno con provvedimento del 20 marzo 1957. Tale bilancio presenta un titolo di spese effettive di lire 10 miliardi e 259.715.000, mentre le entrate ammontano a lire 8.148.956.000; ragione per cui vi è una differenza di lire 2.110.759.000.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE ORDINARIE.

| | | |
|--|---------|---------------|
| Categoria 1 ^a - Rendite patrimoniali | L. | 17.010.000 |
| Categoria 2 ^a - Contributi: | | |
| a) Società di assicurazione | L. | 670.000.000 |
| b) Contributo antincendio dei Comuni | » | 6.100.000.000 |
| c) Concorso dello Stato per il servizio di vigi- gilanza nei porti | » | 1.275.000.000 |
| | _____ » | 8.045.000.000 |
| Categoria 3 ^a - Ritenute al personale civile in servizio temporaneo presso la Cassa sovvenzioni antincendi | » | 246.000 |
| Categoria 4 ^a - Entrate varie | » | 30.000.000 |

ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI.

| | | |
|---|-------|----------------|
| Categoria 2 ^a - Riscossioni di crediti | L. | 56.000.000 |
| | _____ | |
| Totale | L. | 8.148.956.000 |
| Contributo dello Stato | » | 2.110.759.000 |
| | _____ | |
| | L. | 10.259.715.000 |

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE ORDINARIE.

| | | | |
|---|----|---------------|-------------------|
| Categoria 1 ^a - Oneri patrimoniali. | L. | 1.200.000 | |
| Categoria 2 ^a - Spese generali. | » | 426.185.000 | |
| Categoria 3 ^a - Spese per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco | » | 1.001.830.000 | |
| Categoria 4 ^a - Sovvenzioni ai Corpi dei vigili del fuoco | » | 6.885.000.000 | |
| Categoria 5 ^a - Spese per l'attrezzatura tecnica e ve- stuario. | » | 1.556.000.000 | |
| Categoria 6 ^a - Spese per assistenza ai vigili del fuoco . | » | 40.500.000 | |
| Categoria 7 ^a - Fondo di riserva | » | 1.000.000.000 | |
| | | ————— | L. 10.020.715.000 |

SPESE STRAORDINARIE

| | | | |
|---|----|-------------|----------------|
| Categoria 1 ^a - Oneri patrimoniali | L. | 50.000.000 | |
| Categoria 2 ^a - Spese generali | » | 151.000.000 | |
| | | ————— | L. 201.000.000 |

SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI.

| | | | |
|---|---|------------|--|
| Categoria 2 ^a - Mutui attivi | » | 38.000.000 | |
|---|---|------------|--|

Totale L. 10.259.715.000

Per risanare tale deficitaria situazione occorrerebbe che lo Stato si assumesse una percentuale notevole della spesa per i servizi antincendi, e che venisse aumentato il contributo da parte delle Società di assicurazione contro i rischi d'incendio.

Ci auguriamo che a tanto si voglia provvedere al più presto con provvedimenti legislativi.

* * *

Prima di chiudere il capitolo riflettente le spese per i Servizi antincendi, per una certa connessione di materia è il caso di accennare alla Protezione civile, che, nella maggior parte delle Nazioni, ha raggiunto un notevole sviluppo.

In Italia invece poco è stato fatto al riguardo. Difatti, nello stato di previsione non è impostato alcuno stanziamento perchè manca ancora la legge, in quanto il disegno di legge presentato dal Governo, ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del dì 11 luglio 1951, decadde per lo scioglimento del Senato.

Altro disegno di legge è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 21 dicembre 1956, con cui si prevede un cospicuo stanziamento per potenziare i mezzi in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini della protezione civile.

Il Ministero dell'interno ha proceduto alla costituzione, presso la Direzione generale dei servizi antincendi, della Divisione per la protezione civile, ed inoltre ha provveduto alla istituzione del Comitato interministeriale al fine di coordinarne i servizi. Ha istituito altresì, presso la Scuola centrale antincendi, un laboratorio di studi atomici ed ha allestito corsi e campi di addestramento.

Quindi, già si è iniziato a fare qualche cosa; comunque è doveroso riconoscere che le situazioni determinate da calamità sono state efficacemente fronteggiate, oltre che dal Ministero dei lavori pubblici per il settore di sua competenza, specialmente dal Ministero dell'interno che ha provveduto, in aderenza al suo specifico compito, ad opera efficace di assistenza e soccorso.

PUBBLICA ASSISTENZA

È un settore, quello della Pubblica assistenza, molto importante e di considerevole portata, nel quale però si ravvisano motivi di urgente necessità di adeguate riforme per varie considerazioni.

Anzitutto, la legge istituzionale è ancora quella del 1890, sia pure con le numerose modifiche ed integrazioni (importanti quelle attuate con regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2841, con la legge n. 1730 del 22 marzo 1945 istitutiva dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica). I criteri informativi di detta legge non rispondono più alle moderne esigenze e soprattutto alle attuali concezioni di assistenza, per cui l'esistenza di questa legge di circa settanta anni fa, spesse volte costituisce, in pratica, un intralcio all'attività da svolgere.

In base all'articolo 38 della Costituzione, l'assistenza pubblica deve essere diretta a soddisfare un diritto del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere. E pertanto è implicito un obbligo dello Stato, il che non esclude che vi possa essere una assistenza da parte di privati come riconosciuto dal comma quinto del predetto articolo 38.

Questi ed altri motivi (tempestività, casi particolari, modalità e snellezza di indagini, ecc.) richiedono una organica e profonda disamina della materia e nuove norme regolatrici, anche in ordine al necessario coordinamento tra i vari Enti ed Istituzioni prepositivi, specie quelli che ricevono contributi statali, onde ottenere un miglioramento sostanziale delle prestazioni in favore dei bisognosi di assistenza.

Non è questa la sede per un approfondimento della materia; ma è d'uopo rilevare che l'intervento dello Stato e quello dei privati debbono integrarsi a vicenda.

Le prestazioni, di solito inadeguate ed insufficienti, dovrebbero mirare, più che ad un contingente aiuto per soddisfare necessità del momento, a riabilitare e recuperare il bisognoso, ponendolo in condizione di uscire dallo stato di bisogno. Tale concezione sociale della assistenza pubblica è particolarmente indicativa nei riguardi dell'infanzia e dei giovani, e deve tendere a funzioni educative nel periodo

delicato della formazione spirituale del carattere, che non deve essere turbato dalle angustie di uno stato di indigenza negli anni della infanzia e della gioventù.

Ai fini della auspicata riforma in tale settore della pubblica Amministrazione è da tener presente la necessità o quanto meno la utilità di una specializzazione del personale prepostovi e di una più razionale organizzazione degli Istituti onde poter vagliare i problemi degli assistiti in tutta la loro delicatezza e complessità, per meglio risolverli con efficaci interventi ed aiuti.

Mentre si studia e si attende una tale riforma, bisogna intanto riconoscere che gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione fanno del loro meglio per soddisfare alle attuali enormi esigenze ed ai complessi problemi che in questo settore si presentano, sicchè si può affermare con soddisfazione che l'attività svolta dallo Stato e dalle istituzioni private nel campo assistenziale è veramente imponente, e tale da porla ai primi posti su scala internazionale.

Lo Stato esplica le sua azione attraverso controlli ad Enti ed Istituzioni — a mezzo dei Prefetti in periferia —, nonchè con la concessione di contributi od integrazioni di bilancio a tali Enti, ovvero fornendo direttamente l'assistenza a determinate categorie. Per tali incombenze, gli stanziamenti di bilancio in esame, per la parte ordinaria, nei tredici capitoli che tale parte di bilancio comprende, non portano differenze e mutamenti rispetto agli stanziamenti dell'esercizio precedente, e prevedono una spesa complessiva di lire 14.868.000.000. Questo per la parte ordinaria.

La parte straordinaria invece, nella quale si prevede la spesa di lire 24.567.437.562 ed alla quale va aggiunta la somma di lire 810.370.998 di cui alla seconda categoria « movimento capitali » parte anch'essa della attività della pubblica assistenza, rivela alcune variazioni rispetto allo stato di previsione del decorso esercizio finanziario.

Tali variazioni riguardano:

la somma di lire 12.000.000 in meno sul capitolo 114, trattandosi di somma che si è ritenuto opportuno trasferire in aumento sugli

stanziamenti del successivo capitolo 123 a seguito del cambiamento delle denominazioni del citato capitolo 114;

i maggiori stanziamenti sui capitoli 116 e 117 rispettivamente di lire 15.000.000 e di lire 800.000.000 in relazione alle aumentate esigenze dei servizi;

il minor stanziamento di lire 500.000 sul capitolo 121 per le minori esigenze previste;

il trasferimento della somma di lire 44.420.118 dal capitolo n. 127 (interessi su mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di alloggi popolari) al successivo capitolo n. 128 riguardante le spese per quote di ammortamento dei capitali anticipati dalla suddetta Cassa depositi e prestiti per la stessa esigenza.

In sostanza, quindi, salvo insignificanti variazioni, le spese previste sono uguali a quelle dell'esercizio precedente.

Dall'esame della denominazione dei capitoli si rileva che l'assistenza pubblica si esplicherà in prevalenza con la concessione di sussidi e contributi ad integrazione bilancio ad Enti ed Istituzioni di assistenza.

Particolare menzione meritano gli Enti comunali di assistenza. I maggiori stanziamenti sono infatti quelli dei capitoli 97 della spesa ordinaria e 125 della spesa straordinaria, rispettivamente di lire 1.900.000.000 e di lire 11.700.000.000, riguardanti appunto le assegnazioni ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica. I suddetti stanziamenti vengono ripartiti dal Ministero per i quattro quinti fra le varie Prefetture mentre un quinto resta a disposizione del Ministero stesso per esigenze determinate da eventuali calamità o per altre necessità imprevedibili.

Gli Enti comunali di assistenza si reggono con i proventi del proprio patrimonio, con le somme assegnate dallo Stato e con le elargizioni della Provincia, del Comune e di altri Enti pubblici e privati. Poichè tuttavia il patrimonio di tutti gli E.C.A. dà una rendita di soli 750 milioni di lire l'anno, e le contribuzioni di altri Enti diversi dallo Stato sono aleatorie e tendono a scomparire, l'unico sostanziale apporto che mette queste benefiche istituzioni nel-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le condizioni di esercitare i propri compiti istituzionali è il contributo dello Stato.

Gli E.C.A. elargiscono ai propri assistiti prestazioni varie (sussidi, indumenti, effetti letterci, viveri) di solito con carattere periodico. L'ente è inoltre l'istituzione più popolare, alla quale fanno capo tutti i poveri del Comune.

Lo stesso E.C.A. ha ottenuto compiti esecutivi nella distribuzione del soccorso invernale. Questo è una gestione extra bilancio di fondi raccolti dai sovrapprezzi imposti per tutto l'anno ai biglietti di ingresso alle case da gioco, ai biglietti di ingresso a locali di pubblico spettacolo, ai biglietti ferroviari e tramviari, e dal prelievo del 2 per cento sulle scommesse alle corse dei cavalli e levrieri. Lo Stato vi contribuisce ancora con un miliardo di lire; contribuiscono ancora Enti e privati cittadini con offerte volontarie. L'ammontare complessivo di tali introiti è alto ed ha superato i nove miliardi di lire nell'esercizio 1955-56.

Tra i vari stanziamenti figura altresì la somma di lire 4.200.000.000 per i ciechi civili. Tale somma, identica a quella del precedente esercizio, consente di continuare a corrispondere agli interessati l'anticipo di lire 10.000 mensili sull'assegno vitalizio ed è assolutamente insufficiente per la corresponsione degli arretrati a questi minorati. È auspicabile che nel prossimo esercizio si provveda a stanziare una somma

sufficiente a pagare i vitalizi nella misura definitiva con gli arretrati spettanti.

Nel complesso l'assistenza pubblica abbraccia attività varie e complesse ed impegna in maniera notevolissima l'attività dell'Amministrazione, la quale, è doveroso riconoscerlo, molto sta operando in questo importante settore.

Onorevoli Senatori,

L'esame innanzi fatto dello stato di previsione e del funzionamento dei vari servizi del Ministero dell'interno, per quanto sommario (e di questo il relatore chiede venia), dimostra come l'Amministrazione dell'interno, con l'appassionata e intelligente guida del suo Titolare, ha bene operato nell'interesse del Paese, pur non disponendo di stanziamenti del tutto adeguati ai molteplici ed onerosi compiti da assolvere.

Pertanto, in base alle considerazioni, dati e rilievi innanzi esposti, che saranno approfonditi ed ampliati nella discussione in Aula, si propone al Senato di approvare lo stato di previsione della spesa dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, con la modifica apportata dalla Camera dei deputati alla denominazione del capitolo 108.

ANGELINI Nicola, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nello elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1957-58, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma,

riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco numero 1, annesso alla appendice n. 2 della presente legge.

Art. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per lo esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1 annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957-58, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bi-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 7.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1957-58, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1957-58, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana

per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 75 milioni.

Art. 9.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1957-58, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.